

*Casa della Fanciulla  
Casa di Riposo per Anziani*

*di*

*Chiusa Sclafani (Pa)*

*STATUTO ORGANICO*



## *PARTE PRIMA*

### *PREMESSE STORICHE*

La Casa della Fanciulla di Chiusa Sclafani (PA) fu fondata, come Orfanotrofio Femminile, da Frate Innocenzo Caldarera, nato il 01 marzo 1557 a Chiusa Sclafani e morto il 15 dicembre 1631 a Roma, dell'Ordine dei Frati Minori.

Egli aveva raccolto, nel suo paese d'origine e successivamente anche a Roma, nella Corte Pontificia di Papa Urbano VIII, la somma di onze 383 e tari 10, destinata alla costruzione di un ricovero per le orfane povere del suo paese.

L'Istituto, intitolato a S. Anna, sorse accanto all'ex Monastero di S. Rocco, ma il fondatore, non prevedendo un ritorno in patria, affidò il denaro raccolto a Don Lorenzo Gioeni, Marchese di Giuliana e Conte di Chiusa, affinché provvedesse a portare a termine l'opera da lui iniziata.

Nonostante l'impegno del fondatore e una donazione di onze 18 annue fatta dallo stesso Conte Lorenzo Gioeni, le vicissitudini del tempo, la pestilenza e carestia, nonché il pericolo di frane riscontrate nel terreno dove stava sorgendo l'istituto, ostacolarono la prosecuzione delle opere. Gli amministratori comunali del tempo, che avevano donato l'area edificabile dove stava sorgendo l'istituto, nel 1665, con licenza della Curia Arcivescovile di Agrigento decisero di rimandare al futuro la definitiva sistemazione dell'edificio e con i denari delle donazioni costituirono una dote di matrimonio per alcune orfane povere del paese.

Nel 1732, durante una visita pastorale a Chiusa Sclafani, Monsignor Lorenzo Gioeni, Vescovo di Agrigento e discendente del Conte Lorenzo Gioeni, accertato che non era stato osservato lo scopo del fondatore, di dare asilo alle orfane "conviventi ed oranti", nella sua qualità di Delegato della Sede Apostolica, dispose la prosecuzione dell'opera di edificazione dell'istituto che fu dedicato a Maria SS. Del Lume, detto anche Collegio di Maria, come era in uso a quei tempi.

L'Orfanotrofio Femminile ricevette, quindi, una costituzione giuridica il 20 dicembre 1732 con Bolla di Monsignor Lorenzo Gioeni, Vescovo di Agrigento.

Il trasferimento dell'Orfanotrofio Femminile dall'antica sede, nei pressi di S. Rocco, all'attuale, avvenne il 3 giugno 1792, in seguito al Regio Decreto di Ferdinando I di Borbone, Re delle due Sicilie, del 4 luglio 1791, con il quale si concedeva e donava l'abolito Monastero di S. Leonardo, già dei frati Olivetani, all'Orfanotrofio Femminile di Chiusa Sclafani.

Il Monastero di S. Leonardo, era stato costruito dai frati Olivetani tra il 1642 e il 1734, ma nell'anno 1789, per Regio Decreto, la Congregazione dei P.P. Olivetani fu abolita e quindi nell'anno 1791 il Sovrano concesse la proprietà e l'uso, compreso la chiesa ed il giardino, all'Orfanotrofio Femminile.

Per oltre un secolo l'istituto operò come un Collegio di Maria, assistendo ed educando le orfane povere, sotto la guida delle Suore Collegine e di una deputazione laica. Nonostante la impropria denominazione di Collegio di Maria, l'istituto non alterò la sua natura giuridica di orfanotrofio femminile ed infatti in forza della legge 3 agosto 1862 l'istituto fu riconosciuto Opera di Pubblica Assistenza e Beneficenza.

Successivamente con R.D. del 10 febbraio 1884 l'Orfanotrofio Femminile fu riconosciuto Ente Morale, con l'approvazione dello Statuto della Pia Opera da parte di S.M. Umberto I e con la controfirma del Ministro De Pretis.

Con il passare degli anni ci si rese conto che l'edificio dove aveva sede l'istituto era sproporzionato rispetto le esigenze delle ragazze orfane, ricoverate, cosicché si decise di estendere i servizi resi anche agli anziani soli e agli invalidi del lavoro. Nel 1905, a questo scopo, con delibere, dell'Orfanotrofio Femminile del 18 ottobre 1905, dell'Ospedale di Chiusa Sclafani del 30 ottobre 1905, della Congregazione di Carità dell'11 novembre 1905 e del Comune di Chiusa Sclafani del 15 novembre 1905, con l'intento di riunire tutte le opere di assistenza e beneficenza esistenti nel comune, si determinò la fusione dell'Ospedale, dell'Orfanotrofio femminile e del ricovero per anziani e disabili, creando un unico grande istituto, dove con appositi accorgimenti, si potessero rendere assistenza e beneficenza alle orfane ed in locali separati ad anziani e invalidi di ambo i sessi. Nella seduta del 27 ottobre 1906, la Prefettura di Palermo, pur riconoscendo il lodevole intento dei proponenti autorizzava non la fusione ma la federazione dell'Ospedale, dell'Orfanotrofio ed annesso Ospizio, mantenendo separato il relativo patrimonio.

Nella seduta del 30 dicembre 1906, il Sindaco di Chiusa Sclafani, Notaio Pietro Lo Cascio, il Presidente dell'Orfanotrofio Sig. Vincenzo De Pace, il Presidente dell'Ospedale Dott. Salvatore Maniscalco e il Presidente della Congregazione di Carità, Luigi Lombardi, appositamente riuniti, preso atto dell'autorizzazione alla federazione, rilasciata dalla Prefettura di Palermo, avviarono tutte le procedure necessarie a rendere operativo il funzionamento delle istituzioni federate. Nonostante gli sforzi prodotti dagli amministratori del tempo, per rendere operativa questa federazione, le difficoltà di ordine pratico e burocratico furono insormontabili cosicché l'Ospedale e l'Orfanotrofio, con annesso ospizio, furono costretti ad operare separatamente.

Nel frattempo, le due guerre mondiali e l'inflazione che ne derivò, annullarono le rendite dell'Opera Pia e dell'Ospedale, costituite da Titoli di Stato, Censi e Canoni di piccola entità, cosicché l'Ospedale a poco a poco cessò l'attività e l'Orfanotrofio con annesso l'Ospizio ridusse notevolmente il proprio intervento. Dal 1929 al 1950, il vasto fabbricato dove ha sede l'ente fu occupato dal Comune, per ospitarvi le scuole elementari e l'Ente fu relegato solamente in una parte del Monastero. Dopo il 1950, tornati liberi i locali dell'Opera Pia, alcuni emeriti cittadini iniziarono nuovamente a dedicare le loro attenzioni alla rinascita della federazione tra le opere di carità di Chiusa Sclafani e per prima cosa provvidero a ratificare la federazione delle Opere Pie con la stesura dello Statuto che ricevette l'approvazione dalle Autorità Tutorie con decreto Prefettizio n° 23690 del 20 luglio 1951.

Anche questa volta, nonostante l'impegno profuso da numerosi emeriti cittadini di Chiusa Sclafani, sorsero numerose difficoltà di ordine burocratico che non resero possibile riavviare l'attività dell'Ospedale, mentre l'Orfanotrofio, con annesso l'Ospizio, iniziò a svolgere l'attività di assistenza e beneficenza in favore delle orfane, degli anziani e dei disabili, soprattutto in virtù dell'impegno personale di numerosi cittadini e di cospicue donazioni in favore dell'ente fatte da alcuni membri della famiglia LO CASCIO MANGANO. Attività che è continuata fino alla data odierna e che è stata temporaneamente sospesa per adeguare il complesso monumentale dove ha sede l'Ente alla recente normativa nazionale e comunitaria che regola le attività delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza.

Infine, è doveroso fare cenno alle Congregazioni Religiose che hanno collaborato l'Amministrazione dell'Ente nello svolgimento delle attività socio-

assistenziali in favore dei bisognosi. Dopo le Suore Collegine, già menzionate, dal 1939 al 1956 operarono presso l'Ente le Suore Teatine. A queste seguì un intervallo di tempo di circa quattro anni, durante il quale, in attesa di individuare una nuova Congregazione Religiosa disposta a supportare il personale laico nello svolgimento delle attività, intervennero delle Signorine del paese che, gratuitamente e volontariamente, si dedicarono all'assistenza di fanciulli ed anziani ricoverati presso l'Istituto.

Nel 1960 le volontarie furono supportate dalle Suore di Maria SS. Incoronata che rimasero presso l'Ente fino al dicembre 1961. Nel gennaio 1962, dopo che queste ultime Suore furono richiamate presso la Casa Madre, venne stipulata nuova convenzione con le Suore Eucaristiche di S. Vincenzo Pallotti, con Casa Madre in S. Prisco (CE), che fino ad oggi hanno operato, con dedizione e grande professionalità, dentro e fuori l'Istituto, riscuotendo la stima e l'affetto di tutta la cittadinanza.

## *PARTE SECONDA*

### *FINALITA' E PATRIMONIO*

#### *Art. 1*

In ossequio alla normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi socio-assistenziali, l'Ente, precedentemente denominato "CASA DELLA FANCIULLA, già Orfanotrofio Femminile, CASA DI RIPOSO per Anziani", di Chiusa Sclafani, viene denominato "*CASA DELLA FANCIULLA, CASA DI RIPOSO PER ANZIANI*" di Chiusa Sclafani (PA);

#### *Art. 2*

L'Ente, così come denominato all'art.1, provvederà in idonei locali allo svolgimento di attività e alla resa di servizi di tipo socio-assistenziali, in favore di

fanciulli di ambo i sessi ed anziani abili e parzialmente disabili nei modi e nei termini stabiliti nei successivi articoli;

### *Art. 3*

La "CASA DELLA FANCIULLA" provvederà, utilizzando i mezzi economici derivanti dalle donazioni volontarie, dai contributi e dalle rette erogate dalle Amministrazioni Comunali da cui i fanciulli provengono e da altri Enti Pubblici e privati, nonché dalle rendite derivanti dai beni di proprietà dell'Ente, allo svolgimento di attività di centro diurno per minori, e quindi all'assistenza gratuita, al ricovero e alla mensa in regime di semi-convitto, all'assistenza post-scolastica pomeridiana, all'educazione fisica, morale e religiosa, allo svolgimento di attività culturali e ricreative, degli orfani, anche di un solo genitore e dei bisognosi, di nazionalità italiana, con precedenza a quelli nati o originari del Comune di Chiusa Sclafani e della frazione di S. Carlo.

Presso l'Istituto potranno trovare assistenza ed ospitalità anche fanciulli ed orfani non poveri, ma in altre condizioni di necessità, dietro il pagamento di una retta mensile che sarà stabilita dal Regolamento interno. Inoltre qualora l'amministrazione dell'Ente lo ritenesse opportuno, in considerazione della mancanza nel Comune di un asilo nido, sarà possibile avviare il servizio di ASILO NIDO, in favore di quei genitori che per motivi di lavoro o per altre necessità, devono trovare un luogo adatto dove lasciare, temporaneamente, i propri figli, con la garanzia che gli stessi ricevano le stesse cure ed attenzioni che riceverebbero in famiglia. Anche in questo caso i neonati potranno essere ricoverati presso l'ente, qualora non sussistano condizioni economiche disagiate, dietro il pagamento da parte dei genitori di una retta mensile che sarà stabilita dal Regolamento interno.

Non potranno essere accolti presso l'ente fanciulli che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, quelli che non siano stati sottoposti alle prescritte vaccinazioni e quelli affetti da malattie contagiose. E' obbligatorio presentare all'atto dell'ammissione di tutti i fanciulli il certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune di provenienza.

Salvo la preferenza riservata agli orfani ed ai fanciulli provenienti da famiglie bisognose del Comune, nel caso di insufficienza di posti, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande di ammissione. I fanciulli ospiti dell'Istituto che frequentano le scuole elementari, medie e superiori, saranno assistiti nelle ore pomeridiane anche con attività di doposcuola.

I fanciulli potranno permanere presso l'Istituto fino al compimento del 18° anno di età, ma sarà consentito loro di continuare a frequentare l'Ente anche oltre tale limite, per svolgere attività di volontariato e coadiuvare il personale religioso e laico nell'intrattenimento, cura e sorveglianza dei fanciulli più piccoli.

Per i fanciulli e gli adolescenti che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Media e il Diploma di Scuola Superiore, l'Istituto potrà progettare, organizzare e gestire corsi di Formazione Professionale, promuovere iniziative formative finalizzate all'avvio di attività artigianali ed imprenditoriali, nonché organizzare attività culturali e ricreative.

Nell'Istituto, qualunque sia l'età, la provenienza e lo stato sociale dei fanciulli ospitati è vietata ogni forma di disparità e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole stabilite dal regolamento interno e dettate da buon senso ed educazione.

Le ammissioni e dimissioni dei fanciulli sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che comunque dovrà, di volta in volta, motivare adeguatamente il relativo provvedimento.

#### *Art. 4*

La "*CASA DI RIPOSO PER ANZIANI*", provvederà, utilizzando i mezzi economici derivanti dalle donazioni volontarie, dai contributi e dalle rette erogate dalle Amministrazioni Comunali da cui gli anziani ospitati provengono e da altri Enti Pubblici e privati, nonché dalle rendite derivanti dai beni di proprietà dell'Ente:

- allo svolgimento di attività di **centro diurno** di assistenza gratuita ed incontro per anziani, di ricovero e di mensa in regime di semi-convitto, di attività di animazione socio culturale, di attività di assistenza sanitaria (fisioterapica, odontoiatrica, terapia

riabilitativa, ecc.) e allo svolgimento di attività manuali e culturali che suscitano maggiormente l'interesse degli anziani;

- al ricovero degli anziani presso i locali dell'Ente destinati a **comunità alloggio**, dove gli stessi saranno ospitati ed assistiti, con l'ausilio di adeguate attrezzature e strumenti di aiuto, affinché, anche se non perfettamente autosufficienti, possano ricevere le cure ed attenzioni migliori. La comunità, sebbene in parte autogestita dagli stessi ospiti, sarà adeguatamente e costantemente sostenuta da operatori specializzati in servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, quali infermieri professionali, per l'applicazione delle eventuali terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio, e assistenti sociali.

Il centro diurno per anziani e la comunità alloggio, saranno debitamente collegati affinché tutti gli ospiti abili e parzialmente abili possano trarre beneficio da tutte le attività collettive svolte presso l'Ente.

La comunità alloggio provvederà al ricovero, al mantenimento e all'assistenza gratuita degli anziani poveri e bisognosi di ambo i sessi di nazionalità italiana, con preferenza per quelli residenti o originari da Chiusa Sclafani e dalla frazione di S. Carlo. Qualora l'Ente disporrà di spazi adeguati sarà possibile ospitare presso la comunità anche anziani non poveri, dietro il pagamento di una retta mensile che sarà stabilita dal Regolamento interno.

Nel centro, qualunque sia l'età, la provenienza e lo stato sociale degli anziani ospiti è vietata ogni forma di disparità e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole stabilite dal regolamento interno e dettate da buon senso ed educazione.

Le ammissioni e dimissioni degli anziani sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che comunque dovrà, di volta in volta, motivare adeguatamente il relativo provvedimento.

#### *Art. 5*

Sebbene le attività di centro diurno per fanciulli, comunità alloggio e centro diurno per anziani, verranno svolte in locali separati, sarà possibile, sotto la sorveglianza di personale specializzato, nel rispetto della normativa che regola la



materia e senza pregiudizio per gli ospiti dell'Ente, svolgere attività culturali e ricreative comuni, quali cineforum, spettacoli, attività di preparazione a festività religiose e quant'altro possa giovare alla migliore integrazione e socialità degli stessi.

#### *Art. 6*

L'Ente provvede al corretto perseguimento dei fini statutari, previsti dagli articoli 3, 4 e 5, facendo ricorso ai seguenti mezzi finanziari:

- alle rendite provenienti dagli immobili, dal denaro liquido e dai titoli di stato di proprietà;
- ai contributi e alle rette ricevute dalle amministrazioni comunali da cui provengono fanciulli ed anziani;
- ai contributi ricevuti da altri Enti Pubblici e Privati;
- ai contributi e ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in favore di enti morali che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria;
- alle donazioni ricevute da privati cittadini.

### *PARTE TERZA*

#### *ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E LORO ATTRIBUZIONI*

#### *Art. 7*

L'amministrazione dell'Ente è demandata ad un Consiglio di Amministrazione che si compone di n° 5 componenti, designati come segue e nominati con Decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali:

- un componente designato dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali, tra i funzionari regionali con qualifica non inferiore a Dirigente o equiparato;

- un consigliere designato dall'Arcidiocesi di Monreale (PA), scelto tra i cittadini residenti o originari di Chiusa Sclafani;
- due consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Chiusa Sclafani, scelti tra i cittadini residenti o originari di Chiusa Sclafani;
- un consigliere scelto tra i discendenti della famiglia LO CASCIO-MANGANO (discendente da GIUSEPPE LO CASCIO, morto a Chiusa Sclafani il 03.07.1864 o da GAETANO MANGANO, morto a Palermo il 21.07.1898).

In caso di irreperibilità di uno dei discendenti dalla suddetta famiglia, o in caso di mancata accettazione, il consigliere verrà designato dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali, tra i funzionari regionali, con qualifica non inferiore a Dirigente o equiparato.

#### *Art. 8*

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente, eletto tra i membri del consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di età, che esplica anche le funzioni di Vice-Presidente e che, in sua assenza lo sostituisce in tutto quanto dal presente statuto è demandato al Presidente.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente designati una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tre revisori del Conto Consuntivo, scelti fra gli stessi componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, prestano la loro opera a titolo gratuito.

#### *Art. 9*

Il componente il Consiglio di Amministrazione, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che, contestualmente chiederà all'Autorità che lo ha designato una nuova designazione.

*Art. 10*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Ente, sottoscrive tutti gli atti ufficiali, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni adottate ed attua tutte le opportune azioni rivolte ad accertare la corretta applicazione delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti interni.

*Art. 11*

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad adottare tutti gli atti deliberativi necessari a garantire il corretto funzionamento dell'Ente e a vigilare sulla corretta applicazione delle deliberazioni adottate e sul regolare svolgimento delle attività statutarie.

*Art. 12*

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si dividono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta al mese, su invito del Presidente, le altre ogni qualvolta esistano giustificate ragioni per la convocazione, che può avvenire su iniziativa motivata del Presidente o di due componenti il Consiglio di Amministrazione.

*Art. 13*

Le adunanze il Consiglio di Amministrazione sono valide quando, in prima o in seconda convocazione vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti.


Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, con votazione palese, tranne nei casi in cui si trattano questioni che riguardano persone, in cui le votazioni avvengono in forma segreta.

A parità di voti la proposta viene respinta.

I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno il diritto, su espressa richiesta, di far inserire in verbale eventuali dichiarazioni di voto.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto art. 15 della legge 17.07.1890 n° 6972, non può prendere parte alla seduta del consiglio.

#### *Art. 14*



I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente e sono sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. I processi verbali dovranno contenere una sintesi di tutto ciò che verrà dichiarato durante le adunanze e inoltre dovranno esservi indicate le assenze dei componenti o quando qualcuno degli intervenuti si allontana.

### *PARTE QUARTA*



### *AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE*

#### *Art. 15*

Il servizio di tesoreria è attuato da un istituto bancario, in regime di convenzionato con l'Ente.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non muniti della firma del Presidente, di un Consigliere e del Segretario.

*Art. 16*

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'erogazione di servizi adeguati alle reali esigenze degli aventi diritto, oltre che di personale laico e del volontariato si avvarrà della collaborazione di Suore che opereranno presso l'Ente in regime di convenzione.

*Art. 17*

Il personale, laico e religioso dovrà adempire agli incarichi attribuiti osservando le regole impartite attraverso i regolamenti che saranno adottati dal Consiglio.

*Art. 18*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.



Il Segretario dell'Ente

(Rag. Giulio Manto)

*Giulio Manto*

Il Commissario Straordinario

(Dr. Giovanni RIGGIO)

*Giovanni Riggio*